SENATO DELLA REPUBBLICA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1953

(1ª Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191, 9 aprile 1953, n. 334 e n. 335, e 22 aprile 1953, n. 336, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53 » (13); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1952, n. 3600, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 17.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53 (14) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1, 4, 5, 6
CENINI, *relatore* 2
FORTUNATI 2, 5
GIACOMETTI 4, 6
SCHIAVI 5
TRABUCCHI 4, 5
VICENTINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 5

« Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale » (24) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 6, 7
FORTUNATI 6, 7
GIACOMETTI 6
SELVAGGI, *relatore* 6

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Cenini, De Bacci, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Jorio, Mariotti, Minio, Pesenti, Restagno, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valmarana.

È presente altresì il Sottosegretario per il tesoro Vicentini.

Discussione e rinvio dei disegni di legge: « Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191, 9 aprile 1953, n. 334 e n. 335, e 22 aprile 1953, n. 336, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53 (13); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1952, n. 3600, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 17.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53 (14).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Convalida-

zione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191, 9 aprile 1953, n. 334 e n. 335, e 22 aprile 1953, n. 336, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53 »; «Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1952, n. 3600, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato per il prelevamento di lire 17.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53 ».

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CENINI, *relatore*. Si tratta di due disegni di legge che riguardano la convalidazione di decreti del Presidente della Repubblica a' termini dell'articolo 42 — terzo comma — della legge di contabilità generale dello Stato. Come i colleghi sanno, tale articolo costituisce un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio. I prelievi dal fondo per le spese impreviste hanno luogo mediante decreto del Presidente della Repubblica quando ricorrano determinate condizioni. Poichè per i prelievi disposti con i provvedimenti in esame ricorrevano le condizioni richieste dall'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, si è provveduto ad emanare i decreti presidenziali relativi. Infatti l'articolo 136 del regolamento di contabilità generale dello Stato stabilisce che i prelevamenti dal fondo di riserva possono essere disposti per sopperire a spese che non potevano prevedersi o che non si potevano prevedere in modo adeguato al momento della discussione del bilancio, che abbiano carattere di assoluta necessità e che non impegnino i bilanci futuri con un principio di spesa.

Col primo provvedimento sono convalidati quattro decreti che comportano assegnazioni ai capitoli dello stato di previsione di vari Ministeri per complessivi milioni 3.552,2 con prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53, come dal dettaglio che viene riprodotto nella relazione che precede il disegno di legge.

Il secondo provvedimento convalida il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1952, n. 3600, col quale si assegnano 17.000.000 allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53 onde provvedere alle esigenze relative alla conferenza indetta a Roma dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Siccome queste spese debbono considerarsi impreviste, propongo alla Commissione la convalidazione dei disegni di legge sottoposti al suo esame, emanati in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

FORTUNATI. Vorrei chiarire le idee su alcune questioni di carattere generale. Si parla di convalidazione di decreti del Presidente della Repubblica in base a norme contenute nel regolamento di contabilità generale dello Stato, relativi a prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste. È necessario anzitutto esaminare se ricorre non solo nella forma, ma anche nel merito, la figura di spese impreviste, perchè altrimenti il richiamo alle norme della legge sulla contabilità generale dello Stato sarebbe puramente formale. Da questo punto di vista non si riesce a capire perchè la nostra Commissione soltanto debba esaminare queste spese, che si riferiscono a vari Ministeri, cioè a singoli bilanci nei cui confronti noi abbiamo espresso una nostra decisione, quando si trattava del Ministero del tesoro o delle finanze, ma abbiamo espresso a suo tempo solo un parere quando si trattava di bilanci riguardanti altri Ministeri. Ora io chiedo perchè, per quanto riguarda i disegni di legge in esame, non sentire il parere delle altre Commissioni?

Seconda domanda. Per il prelievo dal fondo di riserva noi abbiamo recentemente esaminato per il parere un disegno di legge che ricorre a una procedura completamente diversa. In quell'occasione, quando sollevammo la questione che prima bisognasse fare la nota di variazione e poi presentare il disegno di leg-

ge, ci si rispose che proprio in base ai princìpi di carattere generale bisognava prima disporre la riduzione del fondo di riserva e poi istituire il nuovo capitolo o l'aumento del vecchio. In quel caso si trattava di una spesa imprevista perchè riguardava l'istituzione di un nuovo capitolo in quanto il disegno di legge si riferiva al contributo dello Stato al Fondo per il soccorso invernale, quantunque nella prassi il contributo statale venga regolarmente concesso ogni anno; orbene per quelle spese si sente il bisogno di presentare un disegno di legge apposito che stabilisca la diminuzione del fondo di riserva della somma corrispondente all'istituzione del capitolo nuovo di spesa, nel caso dei provvedimenti in esame invece non se ne vede la necessità.

Terza questione. Mi sembra che il richiamo alla norma della legge sulla contabilità generale dello Stato debba essere vagliato alla luce di tutte le altre norme sulla contabilità generale dello Stato. Nel quadro delle norme generali della contabilità generale dello Stato non è possibile che questi prelievi non siano legati a termini precisi della presentazione dei consuntivi. Ora io ho l'impressione che, per lo meno per taluni tipi di spese, siamo fuori da questi termini, ma per quanto riguarda un tipo particolare di spese non solo siamo fuori dai termini, ma siamo fuori dalla legge, giacchè dove si parla di sussidi ai profughi nella somma di 800 milioni di lire, le norme che riguardano la erogazione di questi sussidi sono stabilite dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, la quale prevede sussidi a quattro categorie di profughi, quelli dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia e dalla Somalia e per quest'ultimi solo per i rimpatriati a tutto il 31 marzo 1950. Inoltre la legge stabilisce il tipo di sussidio e la durata e, cosa più grave, nella legge è stabilito uno stanziamento per l'esercizio 1951-52 di 1 miliardo e 200 milioni.

Istituito questo fondo iniziale di 1 miliardo e 200 milioni sull'esercizio 1951-52, che, secondo lo spirito del legislatore, doveva coprire tutti i bisogni, come si fa ora a stabilire nel bilancio 1952-53 un ulteriore fondo di 800 milioni?

D'altra parte vi sono altre spese su cui credo bisognerebbe pure avere, in sede di Commissione competente, qualche chiarimento. I componenti della Commissione degli interni avranno diritto di sapere come sono amministrate queste spese così dette confidenziali dall'Amministrazione di pubblica sicurezza, spese che sono veramente un residuo feudale. Poi ci sono milioni 185,2 per spese assistenziali di carattere riservato e cinquanta milioni per spese per la propaganda di italianità. Ci sono inoltre 750 milioni per assegni ad istituti di pubblica beneficenza, in relazione soprattutto alla necessità di assicurare la ulteriore assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno-inverno 1951 e di provvedere ad analoghi interventi in dipendenza di altre alluvioni che, nell'inverno scorso, hanno colpito talune zone della Sicilia e della Sardegna. Ora non si tratta di spese di poco conto, si tratta di un complesso di spese di tre miliardi e cinquecento milioni che incidono in taluni settori che sono estremamente delicati. Per quanto riguarda gli assegni agli istituti di pubblica beneficenza come gli assegni assistenziali (e qui mi riferisco alle provincie che io conosco) noi non siamo mai riusciti, nè in sede locale, nè in sede centrale, da tre anni a questa parte ad avere l'elenco delle spese e delle erogazioni. Bisogna renderci conto che queste cose si debbono conoscere per tranquillizzare l'opinione pubblica la quale non deve credere che queste assegnazioni avvengano con un criterio di preferenze. Bisogna che vi sia il controllo parlamentare, onorevole Presidente, altrimenti in che cosa si risolve e in che cosa consiste la nostra funzione?

Nella passata legislatura abbiamo protestato contro l'uso abusivo delle note di variazione. Ora non ci si presentano più note di variazione, si ricorre ai decreti del Presidente della Repubblica; si gonfia il fondo di riserva e quando ve n'è bisogno si fa un decreto del Presidente della Repubblica; lo si fa anche quando il Parlamento è aperto, tanto è vero che tra questi decreti ve ne è uno del 30 novembre 1952. Che bisogno c'era di fare un decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1952 quando per altri provvedimenti si è seguìta un'altra strada, si è cioè seguìta la via normale della presentazione di un disegno di legge per ridurre il fondo delle spese impreviste e istituire un altro capitolo? Bisogna che il Potere esecutivo segua un metodo uniforme

e bisogna fargli capire che accanto alla procedura formale vi è una questione sostanziale.

In definitiva, prego il nostro Presidente di voler sentire l'opinione delle varie Commissioni circa la giustificazione di merito delle singole spese. In sostanza non saprei dire cosa sono tutte queste spese impreviste e se veramente si tratta di spese impreviste o se, invece, non si cerchi di impedire, in un primo tempo, la visione esatta della spesa nel capitolo normale e poi, ad un certo momento, dopo aver gonfiato il fondo di riserva, si facciano prelevamenti da detto fondo senza affrontare discussioni portando poi la convalida del decreto dinanzi al Parlamento a distanza di tempo, quando ormai la discussione non è più possibile.

In secondo luogo chiedo al nostro Presidente che tutte le norme sulla contabilità generale dello Stato siano rispettate e non si faccia ricorso ad una di esse soltanto, mentre altre non sono rispettate. E questo perchè la legge sulla contabilità generale dello Stato è una costruzione che risponde a un principio unitario in cui ogni norma ha ragione di essere in quanto siano rispettate anche le altre. Allora si vedrebbe che le questioni del fondo di riserva sono legate al rispetto dei termini della presentazione dei preventivi, dei rendiconti generali consuntivi e alla loro approvazione. Se tutte queste norme non sono rispettate è evidente che il richiamo ad una sola di queste ha un valore puramente formale.

Se quindi non avremo chiarimenti precisi, e sulla portata della spesa, e sulla giustificazione non formale, ma sostanziale della spesa, se non saremo assicurati che, finchè le norme sulla contabilità generale dello Stato non verranno mutate, sarano applicate integralmente, noi voteremo contro queste convalide; e poichè il problema, a mio parere, è di una certa gravità, se alla nostra richiesta di chiarimenti si opporrà solo un'esigenza di carattere formale, noi chiederemo che i disegni di legge vengano deferiti all'esame dell'Assemblea.

GIACOMETTI. Mi associo alle osservazioni del collega Fortunati ed osservo che ci sono ancora delle altre parti in uno dei disegni di legge per le quali non si può parlare di spese impreviste. Vedo, ad esempio, che vi è una spesa di 55 milioni per acquisto di stabili e terreni in Venezia; sono pratiche queste che si stanno discutendo da parecchio tempo e per cui non vi è alcunchè di imprevisto. Vedo un'altra nota di 200 milioni per rimborso all'Istituto poligrafico delle spese per stampati e pubblicazioni; anche questa, come ha detto il collega Fortunati, è una spesa che sconfina dallo scopo fondamentale dei fondi di riserva. A mio avviso, si dovrebbe parlare di note di variazione e non di spese impreviste.

Mi associo pertanto alle considerazioni espresse dal collega Fortunati e prego il Presidente di voler dare qualche spiegazione in proposito. Mi riservo eventualmente di chiedere il passaggio della discussione dei disegni di legge in Assemblea.

TRABUCCHI. Prego il Presidente di voler rinviare la discussione di questi disegni di legge, per i quali ritengo opportuno che noi facciamo un esame più approfondito.

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte dal senatore Fortunati, alle quali si è associato il senatore Giacometti, sono di un evidente rilievo. Siamo di fronte al problema, già molte volte discusso, della natura, della convenienza e della misura delle spese riservate che vengono introdotte nei bilanci di vari Ministeri, in particolare in quelli della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno e del Ministero degli esteri. La questione è di fondo nel senso che o si ammettono le spese confidenziali e riservate o non si ammettono. Se si ammette che a disposizione di ogni Capo di dicastero vengano iscritte determinate somme a titolo di spese confidenziali e riservate, implicitamente si rinuncia al diritto di vedere come queste spese verranno fatte. Il diritto al controllo sussisterebbe qualora quelle somme venissero aggiunte come integrazione alle spese ordinarie.

L'altra questione sollevata dal senatore Fortunati è che la legge di contabilità generale ammette questa procedura eccezionale per spese impreviste il cui stanziamento non è stato sufficiente e per il quale occorre fare il prelievo dal fondo di riserva.

Sorge allora la questione se tutte queste spese siano di considerarsi impreviste. La questione è perciò di sostanza e cioè se allo stato

delle cose sia ancora opportuno esaminare l'entità di quelle cifre, poichè si tratta di un bilancio chiuso e di spese che probabilmente sono state già fatte. In tal caso la nostra indagine avrebbe solo un valore di critica.

Il senatore Fortunati ha parlato della necessità di contatti tra il Presidente della Commissione finanze e tesoro e i Presidenti delle altre Commissioni; non avrei alcuna difficoltà ad aderire a tale richiesta. Credo però che sarebbe più opportuno prendere questi contatti non direttamente, ma attraverso la Presidenza del Senato perchè l'incarico dell'esame ci è stato affidato dal Presidente del Senato. Non ho neanche difficoltà a rinviare a breve scadenza la decisione su questi disegni di legge.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, lei ha posto due questioni: la questione del controllo delle spese riservate e la questione del controllo della imprevedibilità o meno della spesa. Sul primo punto lei dice: una volta che il Parlamento abbia approvato il ricevimento in bilancio di una spesa riservata, per ciò stesso ha rinunziato al controllo.

Però, io dico, anche dal punto di vista formale, anzitutto altro è vedere iscritta in bilancio una spesa riservata di 50 milioni, altro è vedere se questa spesa alla fine è diventata di 250 milioni. Il Parlamento, di fronte alla iscrizione nel bilancio preventivo di una spesa di 50 milioni, può anche approvarla rimettendosi al senso di responsabilità del Ministro, ma se questa cifra aumenta considerevolmente, la decisione del Parlamento può essere diversa.

Inoltre non mi sembra che si possa sostenere il concetto che, poichè la spesa è stata sostenuta, noi possiamo solo giudicarla senza poter far altro.

PRESIDENTE. Non ho detto che contro il parere della Commissione la spesa possa essere fatta; ho parlato di ragioni di opportunità.

FORTUNATI. Per quanto riguarda l'eventualità di abboccamenti fra il Presidente della nostra Commissione ed i Presidenti delle altre Commissioni, penso che, come ha detto il senatore Bertone, più opportunamente questi contatti possano aver luogo tramite il Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Resta quindi inteso che, se non ci sono altre osservazioni, la discussione dei due disegni di legge è rinviata, con la riserva di far presente al Presidente del Senato e ai Presidenti delle altre Commissioni interessate le obiezioni sollevate sul problema relativo alla interpretazione della legittimità di considerare imprevista una determinata spesa.

VICENTINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prego la Commissione di abbreviare al massimo il rinvio dell'esame dei due disegni di legge perchè si tratta di elementi che devono far parte del consuntivo dell'esercizio 1952-53 la cui compilazione altrimenti sarebbe ritardata.

TRABUCCHI. Desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario, approfittando della sua presenza, sulla parola « avviamento », contenuta nel decreto del 9 aprile 1953, n. 335, relativo alla « Somministrazione al comune di Cortina d'Ampezzo per l'urgentissimo avviamento dei lavori relativi alle opere ed attrezzature sportive indispensabili per una efficiente organizzazione delle Olimpiadi invernali del 1956 in quella località ». Poichè è evidente che tali lavori dovranno essere continuati, pregherei il Sottogretario di dirci se vi sarà necessità di uno stanziamento successivo, sufficiente per il completamento dei lavori. Naturalmente non si potrà più parlare di spese impreviste per questo secondo stanziamento. Faccio inoltre presente l'opportunità che i rapporti tra il Governo e il comune di Cortina d'Ampezzo siano ben chiariti.

SCHIAVI. Vorrei domandare al senatore Fortunati se intende che sia esaminata la questione di principio, cioè se deve essere consentito ai vari Ministeri di rispondere a titolo fiduciario dinanzi al Parlamento sulla questione delle spese impreviste e se le Commissioni abbiano facoltà di esprimere il loro parere su questa materia.

PRESIDENTE. Nessun dubbio che Senato e Commissione hanno pieno diritto di chiedere ed avere spiegazioni sulla proposizione di spese impreviste, quando avvenga in note di variazioni. Mentre qui siamo in tema di convalida di decreti presidenziali e cioè di fronte, per così dire, ad un fatto compiuto. Resta naturalmente sempre salvo il diritto del Parlamento di non accordare la convalida. D'altra parte il senatore Fortunati ha sollevato piuttosto la questione della entità della cifra che a suo giudizio avrebbe dovuto trovar posto in diverso provvedimento.

GIACOMETTI. Prendendo atto della richiesta cortese dell'onorevole Sottosegretario, gli ricordiamo che se ci fosse un premio di solerzia, dovrebbe essere assegnato alla Commissione finanze e tesoro. Mi permetto di ricordare, a nome della Commissione, che il Governo a sua volta non dovrebbe prendere provvedimenti che possono creare situazioni imbarazzanti come questa sottoposta al nostro esame.

PRESIDENTE. Nessun altro facendo osservazioni, il seguito della discussione di questi due disegni di legge viene rinviato, possibilmente, alla prossima riunione di giovedì 8 ottobre.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale » (24).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione della giustizia ha espresso, nella sua maggioranza, parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SELVAGGI, *relatore*. Il disegno di legge, sottoposto al nostro esame, prevede l'autorizzazione di una spesa annua di 150 milioni per il funzionamento della Corte costituzionale e cioè per stipendi ai giudici, ai funzionari, al personale e per spese di ufficio. La somma si può ritenere congrua allo stato delle cose, come è stato riconosciuto dalla maggioranza della Commissione di giustizia che però ha lasciato impregiudicata la cosa per il futuro in quanto ha detto che, se sarà necessario, lo stanziamento per gli esercizi successivi verrà aumentato. Lo stanziamento di 150 milioni può essere oggi ridotto a 120 milioni perchè tre mesi dell'esercizio finanziario già sono passati. Propongo perciò di approvare senz'altro il disegno di legge.

GIACOMETTI. Noi ci asterremo dall'approvazione di questo disegno di legge per le ragioni già espresse dalla minoranza in seno alla Commissione della giustizia.

PRESIDENTE. Lo stanziamento di 120 milioni per il corrente esercizio finanziario può essere considerato più che sufficiente, in quanto è prevedibile che passerà ancora del tempo prima che la Corte costituzionale possa funzionare. Infatti il Parlamento è occupato ora nella discussione dei bilanci e la nomina dei giudici da parte del Parlamento verrà fatta solo dopo il 31 ottobre. Dovranno poi essere nominati cinque giudici da parte del Presidente della Repubblica. Ed infine seguirà il decreto dalla cui entrata in vigore comincerà il funzionamento della Corte costituzionale. È presumibile perciò che 120 milioni non saranno nemmeno spesi.

FORTUNATI. Credo che potremmo raggiungere un accordo, abbandonando la questione generale e limitandoci a fissare lo stanziamento per il corrente esercizio finanziario a 120 milioni; in tal modo rimane impregiudicato lo stanziamento per gli esercizi finanziari futuri.

Propongo perciò di approvare il disegno di legge modificandolo nel senso su indicato.

PRESIDENTE. Prego il senatore Fortunati di concretare la sua proposta formulando degli emendamenti ai singoli articoli del disegno di legge.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

Per il funzionamento della Corte costituzionale è autorizzata la spesa annua di lire 150 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

FORTUNATI. In relazione al concetto dianzi esposto, propongo che l'articolo venga così modificato:

« Per il funzionamento della Corte costituzionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1953-54, la spesa di lire 120 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dal senatore Fortunati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per l'esercizio 1953-54 la spesa di cui al precedente articolo 1 viene limitata a lire 120 milioni e sarà fronteggiata mediante riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

FORTUNATI. Propongo che anche questo articolo venga modificato nel testo seguente:

« L'onere derivante dalla presente legge sarà fronteggiato mediante riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 nel testo proposto dal senatore Fortunati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.